

1775/2024 N.G. I.P.D.

sentenza n. 678  
del 09/02/2026



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI CATANIA**  
**III Sezione Penale**

In persona del giudice monocratico, dott. **Marco Strano**  
all'udienza del 09 febbraio 2026 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento penale iscritto

**CONTRO**

[REDACTED], nato in Nigeria il [REDACTED] - presente  
Difeso di fiducia dall'Avv. Massimo Brazzi, assente sostituito come da verbale in atti.

**IMPUTATO**

*del reato p. e p. dall'art. 7, comma I, D.L. n. 4/2019, modificato dalla L. n. 26/2019 perché, al fine di ottenere indebitamente il beneficio del c.d. reddito di cittadinanza, rendeva all'I.N.P.S. dichiarazioni attestanti cose non vere, attestando falsamente: a) di risiedere in Italia da almeno dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo, quando invece era entrato nel territorio dello Stato in data 24/6/2015, per immigrazione dalla Nigeria; b) di non aver svolto attività lavorative, quando invece ha svolto attività da lavoro dipendente non continuativa dal mese di aprile 2020 al mese di dicembre 2021, percependo redditi pari ad € 8.651,98, non dichiarati.*

*Dalla violazione delle norme in oggetto è conseguita una indebita percezione del reddito di cittadinanza pari a complessivi € 11.058,25 per il periodo ricompreso tra i mesi di luglio 2020 ed ottobre 2021.*

*In Mascali (CT), in data 18/6/20204*

**CONCLUSIONI DELLE PARTI:** come da verbale in atti.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto che dispone il giudizio del 01.12.2023 [REDACTED] veniva tratto a giudizio per rispondere del delitto di falsa dichiarazione finalizzata all'indebita percezione del reddito di cittadinanza (art. 7 del D.L. 28 gennaio 2019 n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019 n. 26), meglio descritto in epigrafe.

All'udienza del 16.09.2024, verificata la regolare costituzione delle parti, il Tribunale dichiarava l'apertura del dibattimento e invitava le parti a formulare le richieste di prova<sup>1</sup>, provvedendo altresì alla ammissione delle relative istanze.

Durante la sessione processuale del 28.04.2025 si procedeva all'escussione del Brig. [REDACTED]

[REDACTED] in servizio presso la Compagnia della Guardia di Finanza di Riposto.

<sup>1</sup> Il P.M. chiedeva l'ammissione dei testi indicati nella lista tempestivamente depositata, nonché l'acquisizione delle seguenti prove documentali:

1. Domanda volta all'ottenimento del reddito di cittadinanza, prot. n. INPS-RDC-2020-2623725, presentata da [REDACTED], in seno alla quale dichiarava di aver risieduto in Italia per almeno dieci anni e di risiedere in Italia da almeno due anni in modo continuativo;
2. Sintesi esiti requisiti relativa alla domanda prot. n. INPS-RDC-2020-~~2623725~~, da cui è possibile evincere che il beneficio era stato erogato all'imputato da luglio 2020 ad ottobre 2021 nella misura complessiva di 11.058,25 €;
3. n. 2 attestazioni ISEE ordinario rilasciate rispettivamente il 29.05.2020 e il 08.01.2021 su richiesta dell'imputato;
4. Certificato di residenza rilasciato dal Comune di Mascali, dal quale emerge come l'imputato risulti iscritto all'indirizzo di [REDACTED];
5. Situazione di famiglia di [REDACTED], estratta dagli archivi del Comune di Mascali il 14.04.2022, da cui è possibile evincere che l'imputato era stato iscritto in APR per immigrazione da Marsala il 27.03.2019;
6. CUD 2020;
7. Comunicazione UniLav del 04.10.2020, ove è possibile evincere come l'imputato fosse stato assunto con regolare contratto di lavoro dalla ditta "[REDACTED]", con mansione coltivazione ortaggi, con data di inizio del rapporto 13.04.2020 e data cessazione del rapporto al 30.09.2020;
8. Comunicazione UniLav del 19.11.2020, ove è possibile evincere come l'imputato fosse stato assunto con regolare contratto di lavoro dalla ditta "[REDACTED]", con mansione coltivazione ortaggi, con data di inizio del rapporto 15.10.2020 e data cessazione del rapporto al 14.11.2020;
9. Comunicazione UniLav del 23.08.2021, ove è possibile evincere come l'imputato fosse stato assunto con regolare contratto di lavoro dalla ditta "[REDACTED]", con mansione bracciante agricolo, con data di inizio del rapporto 24.08.2021 e data cessazione del rapporto al 03.12.2021;
10. Comunicazione UniLav del 07.10.21, ove è possibile evincere come l'imputato fosse stato assunto con regolare contratto di lavoro dalla ditta "[REDACTED] unipersonale", con mansione manovale assemblaggio meccanico, con data di inizio del rapporto 09.09.2021 e data fine proroga al 31.12.21;
11. Schermata Registro negozi giuridici in uso al corpo GdF, relativo a contratto di locazione del 08.03.2019;
12. Schermata servizi I.N.P.S. in uso al corpo GdF, da cui è possibile evincere la data di rilascio del permesso di soggiorno ottenuto dall'imputato, indicata nell'11.08.2018;
13. Schermata Ministero dell'interno in uso al corpo GdF, da cui è possibile evincere la data di ingresso nel territorio nazionale, indicata nel 24.06.2015;
14. Schermata servizi I.N.P.S. in uso al corpo GdF, da cui è possibile evincere l'intervenuta revoca della domanda recante prot. n. INPS-RDC-2020-~~2623725~~

La Difesa, invece, chiedeva l'escussione dei testi e l'esame dell'imputato.

All'udienza del 27.10.2025 il Tribunale procedeva a conferire incarico al perito interprete onde consentire all'imputato presente di comprendere l'attività svolta in udienza. Indi si procedeva altresì all'escussione del teste della difesa Trovato Miriam, impiegata presso il CAF sito in [REDACTED], in Catania, ove era stata presentata la domanda da parte dell'odierno imputato. In pari data si procedeva altresì all'esame dello stesso.

Quindi, in data 09.02.2026, mutata la persona fisica del decidente, il Tribunale procedeva alla rinnovazione del dibattimento e, all'esito, dichiarava chiusa l'istruttoria dibattimentale, le parti procedevano a discussione ed il Giudice, dopo essersi ritirato in camera di consiglio, pronunciava sentenza mediante lettura del dispositivo.

Ciò posto, occorre preliminarmente rilevare, in punto di diritto, come risponda del reato di cui all'art. 7, comma 1, DL n. 4/19 chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio del Reddito di Cittadinanza, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute.

Sul punto, si osserva che il reato di cui all'art. 7, DL cit., convertito con modificazioni, è integrato dalle false indicazioni od omissioni di informazioni dovute, anche parziali, dei dati di fatto riportati nell'autodichiarazione finalizzata all'ottenimento del "reddito di cittadinanza". Occorre quindi rilevare come le Sezioni Unite della Cassazione abbiano chiarito che, al di là del mero dovere di lealtà nei confronti della collettività imposto al richiedente, il reato in esame è sussumibile nel novero dei reati di pericolo concreto a consumazione anticipata, posto altresì a tutela del patrimonio dell'Ente erogante, onde il «mendacio» è punibile in ragione della non spettanza, in tutto o in parte, del vantaggio economico anelato dall'istante. In forza della lettura della norma nei termini espressi dal Supremo Consesso a Sezioni Unite, si comprende la ragione per la quale non si procede giammai al recupero totale della somma erogata, bensì al recupero di "quanto versato in eccesso" ai sensi dell'art. 7, comma 6, DL n. 4/2019<sup>2</sup>.

È opportuno, altresì, evidenziare che l'avvenuta abrogazione del reddito di cittadinanza a decorrere dal 1° gennaio 2024 ad opera della Legge di Bilancio 2023<sup>3</sup> ha comportato altresì l'abrogazione delle fattispecie incriminatrici di cui all'art. 7, DL 28 gennaio 2019, n. 4 (conv. con modifiche dalla L. 28 marzo 2019, n. 26). Tuttavia, in tale scenario, si è inserito il DL 4 maggio 2023, n. 48 (conv. con modifiche dalla L. 3 luglio 2023, n. 85), il quale all'art. 13 stabilisce che al precedente beneficio "*continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 7 del medesimo*

---

<sup>2</sup> Cass. pen., SSUU, 13.12.2023, n. 49686.

<sup>3</sup> Art. 1, comma 318, L. 29 dicembre 2022, n. 197.

decreto-legge, vigenti alla data in cui il beneficio è stato concesso, per i fatti commessi fino al 31 dicembre 2023”. In tal modo, il Legislatore ha legittimamente derogato ai naturali effetti retroattivi dell’*abolitio criminis*. All’uopo, non può invocarsi l’applicazione incondizionata della retroattività favorevole, essendo il principio della *lex mitior* suscettibile di deroghe e limitazioni, ove queste non siano irragionevoli e arbitrarie, in contrasto, quindi, con l’art. 3 Cost. Pare, pertanto, del tutto evidente che nel caso *de quo* la deroga sia del tutto ragionevole, considerato che tale scelta legislativa mai potrebbe dar luogo a una disparità di trattamento fra fatti identici in virtù della loro mera collocazione temporale. Infine, deve aggiungersi che il Legislatore, sempre con il DL 4 maggio 2023, n. 48, ha provveduto all’introduzione di un nuovo beneficio assistenziale e di nuove figure di reato disegnando, all’art. 8 dello stesso<sup>4</sup>, fattispecie che ricalcano la struttura dell’art. 7 cit., per il quale si procede nella presente sede, sicché la novella normativa, ad avviso del Decidente, può leggersi quale ipotesi di *abrogatio sine abolitione*.

Da ultimo, la Corte Costituzionale – con sentenza del 29 marzo 2024, n. 58 – ha riconosciuto che le fattispecie configurate dall’art. 8, DL n. 48/23 sono strutturate in maniera identica a quelle oggetto delle disposizioni abrogate, punendo, rispettivamente, “chiunque, al fine di ottenere indebitamente” i suddetti benefici, “rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute” (comma 1), nonché “l’omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini del mantenimento del beneficio indicato al comma 1” (comma 2), pertanto la Consulta, sulla scorta di una uniforme giurisprudenza di legittimità, ha aderito a tale soluzione, evidenziando come il Legislatore, mediante l’introduzione dell’art. 13, comma 3. DL n. 48/23, abbia chiaramente manifestato la volontà che le condotte previste e punite dall’art. 7 DL n. 4/19 continuassero a essere considerate penalmente rilevanti, escludendo dunque il prodursi di una *abolitio criminis* dal 1° gennaio

---

<sup>4</sup> Art. 8, DL 4 maggio 2023, n. 48: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio economico di cui all’articolo 3, ovvero il beneficio economico di cui all’articolo 12, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni. L’omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini del mantenimento del beneficio indicato al comma 1, è punita con la reclusione da uno a tre anni».

<sup>5</sup> Corte cost., sent. n. 58 del 2024: “[...] con l’art. 13, comma 3, del d.l. n. 48 del 2023, come convertito, entrato in vigore ben prima che, per effetto del richiamato art. 1, comma 318, potesse prodursi l’abrogazione (tra le altre) delle disposizioni censurate, il legislatore ha chiaramente manifestato la volontà che le condotte previste e punite dall’art. 7 del d.l. n. 4 del 2019, come convertito, continuino a essere considerate penalmente rilevanti, escludendo dunque il prodursi di una *abolitio criminis* dal 1° gennaio 2024. Tale esclusione ha trovato uniforme conferma nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, già formatasi sul punto in esame, la quale ha escluso «soluzioni di continuità» nella rilevanza penale della condotta di cui all’art. 7 del d.l. n. 4 del 2019, come convertito, poiché la iniziale abrogazione di questa disposizione è «stata superata da una previsione di segno contrario entrata in vigore» prima che l’altra producesse il suo effetto (Corte di cassazione, sezione terza penale, sentenza 27 ottobre 2023-6

Tanto premesso, passando alla disamina del caso di specie, il compendio probatorio in atti, composto dalle prove documentali, dalla deposizione dei testi e dall'esame dell'imputata, non consente di ritenere la penale responsabilità dell'imputato, per carenza dell'elemento soggettivo richiesto dalla norma.

Invero, sulla scorta dell'attività di indagine operata dai militari della Guardia di Finanza – Compagnia di Riposto, come emergente dalla produzione documentale in atti e dalle dichiarazioni dei testi escussi, non può ritenersi pienamente integrata la responsabilità penale dell'odierno imputato per il reato a lui ascritto.

Nel dettaglio, dall'istruttoria dibattimentale nonostante sia emersa la sussistenza del fatto sul piano oggettivo (risultando acclarata in capo all'imputato l'assenza dei requisiti formali richiesti per l'accesso al beneficio economico per cui è processo, ovvero il requisito della stabile residenza in Italia da almeno dieci anni, di cui gli ultimi due in maniera continuativa), non può ritenersi integrato il necessario requisito soggettivo, ovvero la piena consapevolezza di omettere un'informazione dovuta al fine di ottenere indebitamente un beneficio economico non spettante.

In dettaglio, secondo la contestazione, l'imputato avrebbe reso dichiarazioni non veritiere all'interno della domanda con prot. INPS-RDC-2020-██████████ al fine di conseguire indebitamente il reddito di cittadinanza, avendo egli fatto ingresso nel territorio nazionale solo in data 24.06.2015 (cfr. schermata relativa a banca dati Ministero dell'interno in uso al corpo GdF) ed essendo inoltre emerso come, durante il periodo di percezione del beneficio, egli avesse svolto attività di lavoro dipendente in diverse aziende site in Puglia e Umbria (cfr. modelli UniLav descritti nella nota n. 1 e riportati ai nn. 7, 8, 9 e 10), percependo un reddito complessivo pari ad euro 9.651,98 (cfr. esame teste ██████████, pag. 5 del verbale stenotipico del 28.04.2025).

In tal modo, l'imputato si sarebbe procurato un ingiusto profitto, nella misura complessiva di 11.058,25 €, corrispondente ai ratei mensili del beneficio erogato da luglio 2020 ad ottobre 2021.

Alla luce di quanto emerso si osserva che il requisito della maturazione, al momento della domanda, della residenza nel territorio dello Stato per dieci anni, di cui due continuativi, come previsto all'art. 2, co.1 D.L. n. 4/2019, è stato oggetto di decisione per la Corte di Giustizia Europea che ha rilevato la non conformità di tale requisito con la normativa Europea in materia di

---

*febbraio 2024, n. 5151). La stessa giurisprudenza ha parimenti escluso che la dinamica della successione delle norme «prest[i] il fianco a censure, essendo indubbiamente sorretta da una del tutto ragionevole giustificazione», dal momento che la disposizione di cui all'art. 13, comma 3, del d.l. n. 48 del 2023, come convertito, «semplicemente assicura tutela penale all'erogazione del reddito di cittadinanza, in conformità ai presupposti previsti dalla legge, sin tanto che sarà possibile continuare a fruire di tale beneficio», coordinandosi con la nuova incriminazione di cui all'art. 8 dello stesso decreto, espressione del «medesimo disvalore penale delle condotte di mendacio e di omessa comunicazione volte all'ottenimento o al mantenimento» dell'assegno di inclusione (Corte di Cassazione, Sezione Terza Penale, Sentenze 24 gennaio-21 febbraio 2024, n. 7541 e 30 novembre 2023-6 febbraio 2024, n. 5163)».*

regolazione dello *status* di soggiornante di lungo periodo, come disciplinato dalla Direttiva 2003/109/CE.

La Corte di Giustizia ha ritenuto che ai fini della citata Direttiva, al fine di assicurare integrazione dei cittadini provenienti da paesi terzi che si sono stabiliti in modo duraturo nel territorio di uno Stato membro, affinché sia garantita la parità di trattamento con i cittadini dell'Unione non solo nei vari settori economici, ma anche di assistenza sociale, sono vietate quelle forme di discriminazione indiretta che di fatto sfavoriscono i cittadini stranieri nell'accesso a misure riguardanti prestazioni sociali.

In particolar modo, la Corte ha affermato che il requisito decennale richiesto ai cittadini di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno, come richiesto dall'art. 2 del d.l. citato, viola la normativa europea che richiede, ai fini del riconoscimento dello status soggiornante di lungo periodo, il diverso requisito di cinque anni di presenza legale e continuativa nel territorio dello Stato membro.

Pertanto, in ragione di tale giurisprudenza, verrebbe meno la sanzione penale per falsa dichiarazione sul possesso del requisito decennale nei confronti dei cittadini di paesi terzi che in ragione di un soggiorno legale e ininterrotto di cinque anni hanno acquisito lo status di soggiornanti di lungo periodo.

Ciò premesso, consegue la rilevanza penale sul piano oggettivo della condotta contestata all'imputato, posto che egli risultava essere residente da meno di cinque anni nel territorio dello Stato al momento della presentazione della domanda volta all'ottenimento del beneficio (18.06.2020), essendo stato dimostrato che questi era arrivato in Italia in data 24.06.2015.

Invero, la condotta dell'imputato integra sotto il profilo materiale il delitto contestato in ragione degli oneri dichiarativi che la normativa sul Reddito di cittadinanza prevede espressamente al fine dell'ammissione al beneficio e che hanno ad oggetto specifici requisiti che devono essere posseduti dal richiedente non solo al momento della domanda, ma per tutto il periodo di erogazione del beneficio.

Tali requisiti, indicati all'art. 2 della normativa, sono indicati come "essenziali" ai fini dell'esercizio, da parte dell'Ente erogante, di una compiuta valutazione delle condizioni personali ed economiche del richiedente ai fini di una sua individuazione quale beneficiario.

Risulta inoltre provata la condotta oggettiva relativa alla mancata comunicazione inerente allo svolgimento di attività lavorativa, seppur in maniera non continuativa, dal mese di aprile 2020 a quello di dicembre 2021, in costanza di percezione dei ratei del beneficio.

Dunque, non vi può essere alcun dubbio sulla integrazione, sotto il profilo formale, delle omissioni dichiarative penalmente rilevanti, perché l'istanza, in cui sono confluite le dichiarazioni non veritiere, ha una attitudine probatoria tale per cui la violazione dell'obbligo del dichiarante di attenersi a verità comporta l'immediata sanzione penale.

Nel caso di specie, infatti, si verte in materia di falso teleologicamente volto all'ottenimento del reddito di cittadinanza; in termini oggettivi la consumazione si è realizzata nella mera condotta concernente la falsa dichiarazione delle informazioni in sede di domanda di accesso al reddito.

Quanto affermato è coerente con la *ratio* della disciplina del reddito improntata al generale principio antielusivo, a sua volta incardinato sui principi della capacità contributiva del cittadino di cui all'art. 53 Cost. e del più ampio principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost.

Invero, la previsione della punibilità della condotta di omissione e falsa dichiarazione è posta a presidio di rilevanti beni giuridici, a partire dalla tutela del patrimonio dell'Ente erogante e delle finalità del beneficio quale strumento di contrasto ai fenomeni di povertà e di inserimento nel mondo lavorativo, fino alla salvaguardia del dovere di lealtà del cittadino verso le Istituzioni da cui riceve il beneficio economico.

Per tale ragione, l'istante che ambisce al beneficio dichiara, sotto la propria responsabilità, all'atto della richiesta di erogazione, tutte le informazioni necessarie per l'integrazione dei requisiti legislativamente previsti e sottostanti la domanda finalizzata ad ottenere il beneficio del reddito di cittadinanza.

Tuttavia, in dibattimento è emerso come [REDACTED] non parli e non comprenda pienamente la lingua italiana; infatti, quest'ultimo sottoposto ad esame con l'assistenza di un interprete ha dichiarato di avere presentato la domanda tramite un centro di assistenza, limitandosi a presentare la documentazione, secondo un'elencazione appresa su internet. La domanda sarebbe poi stata predisposta dagli operatori del centro senza che tuttavia fosse lui data alcuna spiegazione, men che meno in lingua inglese, in ordine ai requisiti di residenza continuativa ed a quelli reddituali.

Inoltre, nel corso del dibattimento si è proceduto all'escussione della teste [REDACTED] operatrice del CAF presso cui l'imputato aveva presentato la domanda. La stessa ha dichiarato che era prassi presso il CAF procedere al caricamento della domanda sulla scorta della documentazione portata dal richiedente senza effettuare specifici accertamenti sulla sussistenza delle condizioni per l'ammissione al beneficio ("trattandosi di autocertificazione"). La stessa ha affermato che di solito è assistita nella sua attività dalla sorella che parla la lingua inglese ma di non ricordare se, in occasione della domanda presentata dall'imputato, questi fosse venuto accompagnato da qualcuno

in grado di tradurre il contenuto delle dichiarazioni o se, in quella occasione, a quell'incombente avesse proceduto la sorella.

Ciò posto, il dibattimento ha chiaramente dimostrato come l'imputato non abbia padronanza della lingua italiana e, avuto riguardo al tempo di presentazione della domanda (fatto avvenuto dopo pochi anni dalla sua presenza in Italia), è ragionevole ritenere che l'istanza fosse stata presentata in buona fede, seppur in base all'erroneo presupposto di avere diritto ad un emolumento economico da parte dello Stato italiano.

Al riguardo, l'imputato ha compilato e sottoscritto il modulo con la dichiarazione mendace verosimilmente senza essersi conto della carenza di un requisito formale per l'accesso al beneficio e, verosimilmente, senza idoneo supporto da parte degli operatori del CAF.

Sul punto, infatti, la teste [REDACTED] è apparsa molto generica, non riuscendo ad inquadrare nei propri ricordi l'attività posta in essere al momento della presentazione della domanda dell'imputato, riferendo a grandi linee di quelle che erano le prassi del centro a fronte dell'attività prestata nei confronti di soggetti stranieri, senza tuttavia riuscire a contestualizzare quella effettivamente svolta in assistenza all'imputato.

In definitiva, le modalità del fatto dimostrano come non sia possibile escludere la buona fede dell'imputato proprio perché in atti manca la prova della sua consapevolezza di tacere l'assenza di un requisito formale necessario per il godimento della misura assistenziale.

Pertanto, deve pervenirsi ad una sentenza di assoluzione dello stesso perché il fatto non costituisce reato.

**P.Q.M.**

Visto l'art. 530, comma II, c.p.p.,  
assolve [REDACTED] dal reato lei aseritto, perché il fatto non costituisce reato;

Visto l'art. 544, comma III, c.p.p., indica in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione.

Catania, 09.02.2026

IL GIUDICE  
*Dott. Marco Strano*



FIRMATO E DEPOSITATO  
il 07/04/2026 alle ore 09:54  
MARCO STRANO



DEPOSITATA IN DATA  
07/04/2026  
LA SENTENZA N 678 DEL  
09/02/2026  
RANDISI MARIANNA  
08/04/2026 09:53